

Consiglio di Stato, Sezione VI 28/01/2000 n. 400
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

In sede di appalto di opere pubbliche, la verifica delle giustificazioni dell'impresa che ha presentato un'offerta ritenuta anomala non impedisce all'Amministrazione di riesaminare al contempo anche i fatti e le circostanze inerenti ai requisiti di partecipazione alla gara. In tema di appalto di opere pubbliche, il sospetto dell'inaffidabilità di un'offerta anormalmente bassa consente (e per certi versi impone), una penetrazione delle giustificazioni dedotte dall'impresa, al fine, fra l'altro, di accertare l'esattezza, anche alla luce degli elementi emersi nel confronto con le altre offerte (e le relative giustificazioni prodotte dalle altre imprese), delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. In tema di appalto di opere pubbliche, la verifica di merito tecnico economica delle offerte anomale condotta sulla base di un'istruttoria in contraddittorio - che non equivale all'attestazione unilaterale propria delle giustificazioni preventive addotte dall'impresa in ordine al carattere anomalo dell'offerta prevista dall'art. 21 co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. - non viene incisa dal semplice controllo estrinseco sulle dichiarazioni documentali rese dall'offerente. In tema di appalto di opere pubbliche, l'adeguatezza delle giustificazioni addotte dall'impresa in ordine al carattere anomalo dell'offerta costituisce oggetto di discrezionalità tecnica della Commissione di gara, sindacabile solo sul piano della logica e della coerenza dell'iter motivazionale, oltre che in relazione alla veridicità dei presupposti di fatto presi in considerazione.